

COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI***

Il presente regolamento:

- a) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2002 verbale n.64
- b) è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 31.12.2002
- c) è entrato in vigore il 01.01.2003 .

INDICE SISTEMATICO

- **Art. 1 - Istituzione della tassa**
- **Art. 2 - Servizio di nettezza urbana**
- **Art. 3 - Contenuto del Regolamento**
- **Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**
- **Art. 5 - Esclusioni dalla tassa**
- **Art. 6 - Commisurazione della tassa**
- **Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**
- **Art. 8 - Parti comuni del condominio**
- **Art. 9 - Classi di contribuanza**
- **Art.10 - Riduzioni**
- **Art.11 - Tassa Giornaliera di Smaltimento**
- **Art.12 - Denunce**
- **Art.13 - Decorrenza della tassa**
- **Art.14 - Mezzi di controllo**
- **Art.15 - Sanzioni**
- **Art.16 - Accertamento, riscossione e contenzioso**
- **Art.17 - Funzionario responsabile**
- **Art.18 - Entrata in vigore**
- **Art.19 - Abrogazioni**
- **Art.20 - Norme di rinvio**

art.1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 e del D. Lgs. n.22/97 "Ronchi", svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii. e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti nel presente Regolamento;
2. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D. Lgs. N.22/97 così come aggiornato dalle Dec. CEE n.2000/532/CE (mod.2001/118/119/573/CE) "Catalogo Europeo Rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi;
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
4. Sono Rifiuti Urbani (RU):
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
5. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
 - d. i rifiuti da attività commerciali;
 - e. i rifiuti da attività di servizio;
 - f. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - g. i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo;
6. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D. Lgs N. 22/97 e ss.mm.ii. così come aggiornato dalle Dec. CEE n.2000/532/CE (mod.2001/118/119/573/CE) "Catalogo Europeo Rifiuti";
7. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:
 - a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - c. siringhe;
 - d. pile ed accumulatori;
 - e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
8. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - b. esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
9. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e

aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;

10. Si intendono per Rifiuti urbani interni:
 - a. rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
 - c. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
11. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :
 - a. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - b. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - d. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
12. I Rifiuti Misti: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto;
13. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero;
14. Con Flusso Distinto si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei "Rifiuti misti";
15. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti :
 - a. a contenere,
 - b. a proteggere,
 - c. consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
 - d. assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi.

Vengono suddivisi in:

- . Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- . Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
- . Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

16. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera del D.Lgs 22/97, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità;
Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente gestore.
17. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito o similari:

A

Alimenti (scarti di) non liquidi

B

Bacelli, Bucce

C

Caffè (scarti di), Carta, Cartone, Cassette

E

Erbe (scarti di)

F

Fiori (scarti di), Frutta (scarti di lavorazione)

L

Lattine, Legno (scarti di)
O
Ortaggi (scarti di lavorazione)
P
Plastica
S
Stracci
V
Verdure (scarti di), Vetro (fusti di)

Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
 - b. devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente gestore, ad esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di pergolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
 - d. non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.
18. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate;
Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:
- a. autosmaltimento dei rifiuti;
 - b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c. conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

art.2

Servizio di nettezza urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è regolato ai sensi del D.Lgs. n.22/97 "Ronchi" ed è svolto secondo le modalità indicate nei capitolati speciali d'appalto relativi.

art.3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri della Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

art.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge cui, si fa, quindi rinvio.
Si precisa che comunque, ai sensi del primo comma, dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., la tassa è dovuta da coloro che detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 del medesimo D.Lgs., con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le aree stesse.

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

art.5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione le sedi dei partiti e movimenti politici rappresentati in Parlamento.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) aree scoperte adibite a verde;
- h) locali di proprietà di soggetto passivo ricoverato in via permanente presso Case di Riposo e Istituto di Cura, previa presentazione di idonea documentazione attestante la residenza in dette strutture.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, Regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti ordini di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese gli imprenditori stessi in base alle norme vigenti.

art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma dell'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii., è commisurata alla qualità ed alla quantità effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani, ed al costo dello smaltimento. Rientrano nel costo complessivo del servizio le spese di nettezza urbana.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato;

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata;

art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato;
2. La distanza minima dei contenitori dalle utenze situate fuori dall'area di raccolta, comunque tenute a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori stessi, viene fissata in chilometri uno (Km 1) e per tali utenze la tassa è dovuta in misura del 30%

art. 8

Parti comuni di condominio

1. Negli alloggi dei condomini il calcolo della superficie anche delle parti comuni che per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuto. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c), qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi in comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/93 e ss. mm. ii., aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il seguente prospetto:
 - Aumento del 20 % agli alloggi siti in edifici sino a 15 condomini;
 - Aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici oltre i 15 condomini;

art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii., da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del predetto D. Lgs., si applica la classificazione delle categorie tassabili di cui all'allegato A) del presente Regolamento e successive modifiche e integrazioni apportate allo stessi e già vigenti quale sistema tariffario;

art. 10

Riduzioni

1. La tassa ordinaria viene ridotta nella misura nei casi di seguito specificati:
 - a) abitazioni con unico occupante riduzione del 30%
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta non superiore al 30%;
 - c) riduzione del 10 % dell'importo originario, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 507/93, per le utenze domestiche che aderiscono al programma di autocompostaggio;
 - d) le riduzioni sono cumulabili tra loro;
2. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, indicando le condizioni sopra previste nella denuncia originaria o di variazione, presentando idonea documentazione comprovante lo stato ivi attestato. L'Ufficio provvedere annualmente alla verifica dello stato di fatto delle riduzioni dichiarate dal contribuente o inserite dall'Ufficio;

art. 11
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %;
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo s'intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93 e ss. mm. ii.;
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

art. 12
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate;
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse;
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale e/o partita iva;
 - b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree, l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della condizione, occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati, del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia notifica della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

art.13
Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/93 e ss. mm.ii. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza;
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali o delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata;
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante;
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo è riconosciuto non dovuto e disposto dall'ufficio comunale entro dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Il rimborso non viene

accolto qualora l'istanza non pervenga entro e non oltre 2 anni dalla data di pagamento della tassa

6. La tassa non viene applicata qualora dalla denuncia presentata, l'importo dovuto risulta minimo per l'iscrizione stabilito dalle normative vigenti in materia e pertanto verrebbe scartato dal Consorzio che si occupa dell'elaborazione e formazione degli avvisi e/o cartelle di pagamento.

art. 14

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/93 e ss. mm. ii. ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del predetto Decreto e dalle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473 del 18 dicembre 1997.

La Giunta Comunale, mediante atto di indirizzo, può fornire indicazioni motivate, al Funzionario Responsabile in materia di applicazione di sanzioni e interessi al fine di garantire e supportare la piena attuazione di quanto stabilito nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii., afferente lo "Statuto dei diritti del Contribuente.

art. 15

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93 e ss. mm. ii. si applicano le sanzioni ivi indicate ed il nuovo sistema sanzionatorio tributario disposto dai D. Lgs. n. 471 - 472 - 473 del 18 dicembre 1997, cui si fa espressamente rinvio.

art. 16

Accertamento, riscossione, contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e 72 del D. Lgs. n.507/93 e ss. mm. ii.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546/92 e ss.mm.ii. e dalle leggi vigenti in materia, cui si fa rinvio.
3. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

L'avviso di accertamento, ovvero di liquidazione e contestuale atto di irrogazione di sanzioni viene redatto in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale, effettuate le opportune verifiche: il contribuente ha facoltà di presentarsi presso l'ufficio tributi del comune, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento per fornire informazioni tali da dimostrare che l'atto è in tutto o in parte errato in sede di autotutela. In tale ipotesi, in conformità a quanto previsto dall'istituto dell'autotutela, ai sensi dell'art. 68 D.P.R. n. 287/1992, art. 2 quarter D.L. n. 564/1994 e sss.mm.ii., art 3 D.M. n. 37/1997, il Funzionario Responsabile, ricorrendone le circostanze provvederà a correggere o ad annullare l'atto o a sospenderne gli effetti, al fine di valutare la legittimità e la fondatezza prima di adottare l'eventuale provvedimento correttivo o di annullamento.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di tributi locali riferibili a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Nell'istanza di interpello, il contribuente è tenuto ad esporre dettagliatamente la questione e l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente in

merito. Non sono ammissibili istanze di interpello su argomenti generici e privi di indicazione del caso concreto.

Il Comune, a seguito di presentazione dell'interpello, risponde direttamente al contribuente interessato entro centoventi giorni, per iscritto adducendo le proprie motivazioni. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro centoventi giorni, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro i centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il Comune ritenga di modificare il parere espresso nella risposta all'interpello, per effetto di nuovi elementi acquisiti in merito alla questione oggetto dell'interpello, tali variazioni devono essere notificate al richiedente ed hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in cui è stato notificato il nuovo parere.

art. 17

Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del tributo sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, gli sgravi, appone il visto di esecutività dei ruoli ed allo stesso spetta ogni altra competenza inerente al contenzioso.

art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 01.01.1999, come modificato successivamente nell'anno 2002 con adeguamento alle vigenti normative, con effetti a partire dal 01.01.2003.

art. 19

Abrogazioni

1. Le norme del presente Regolamento sono applicabili nei modi e nei tempi previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.

art. 20

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs.n. 507/93 e ss. mm. ii. nonché la disciplina in attuazione della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii., afferente lo "Statuto dei diritti del Contribuente".